

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	C.C.	59	29-11-2013
	Riscatto rete di illuminazione pubblica presente sul territorio di Pogliano Milanese di proprietà Enel Sole. Autorizzazione all'avvio del procedimento.			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica - ore 20:30

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	Consigliere	NO
RISI ANNAROSA	Consigliere	SI
CARNOVALI FLAVIO	Consigliere	SI
PALEARI MARIO	Consigliere	SI
MAGISTRELLI GABRIELE	Consigliere	SI
CAVALLO PASQUALE	Consigliere	SI
TREVISIOL ROBERTA	Consigliere	SI
IRMICI MASSIMILIANO	Consigliere	SI
MARIANI CLAUDIO	Consigliere	SI
GRIMOLDI DARIO	Consigliere	SI
LAVAZZA MASSIMO BATTISTA	Consigliere	SI
LUCCHINI STEFANO	Consigliere	NO
MORONI GIULIA	Consigliere	SI
LAZZARONI ANDREA	Consigliere	SI
ARMANI PIER LUIGI	Consigliere	SI
LUCATO LUIGI	Consigliere	SI

TOTALE PRESENTI: 15

TOTALE ASSENTI: 2

ASSENTI GIUSTIFICATI : LAVANGA CARMINE, LUCCHINI STEFANO

Partecipa alla seduta il NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE.

Il sig. MAGISTRELLI VINCENZO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO Riscatto rete di illuminazione pubblica presente sul territorio di Pogliano Milanese di proprietà Enel Sole. Autorizzazione all'avvio del procedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Nel Comune di Pogliano Milanese sono presenti sia punti luce realizzati dal Comune e di proprietà dello stesso sia punti luce di proprietà Enel Sole la cui installazione è stata nel corso degli anni assistita dal contributo comunale. Enel Sole è anche titolare della gestione dei predetti punti luce;
- Il regime di gestione si configura come "proroga di fatto" in forza della Convenzione originaria stipulata dal Comune con Enel con decorrenza 01.10.1975 della durata di 3 anni;
- Si ricorda che nel 1999 Enel ha conferito il ramo d'azienda alla costituenda Enel Sole, che è pertanto legittimamente subentrata in tutti i contratti ed i rapporti in essere;
- L'art. 23 L. 62/2005 - comma 2 - prevede espressamente il divieto di proroga e rinnovo tacito dei pubblici contratti, divieto già espressamente sancito dall'art. 6 comma 2 della legge 24.12.1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724. Non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che la convenzione originaria sia decaduta ope legis;

Dato atto che la normativa di cui all'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e s.m.i. che aveva disciplinato ex novo la materia della gestione dei servizi pubblici locali è decaduta per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, e che tuttavia questo non inficia il processo di acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione da parte del Comune di Pogliano Milanese disciplinato da altre fonti normative;

Considerato che:

- con il presente provvedimento l'Amministrazione Comunale intende pertanto avviare il procedimento di acquisizione degli impianti attualmente di proprietà Enel Sole;
- In merito all'indirizzo proposto si precisa che è volontà dell'Amministrazione Comunale provvedervi nel rispetto dei fondamentali principi di economicità ed efficienza gestionale, tenendo conto che gli oneri di realizzazione degli impianti sono già stati ampiamente sostenuti dall'Amministrazione Comunale nel corso dei passati decenni ed è dunque ragionevole presumere che la loro acquisizione comporterà esborsi largamente inferiori a quelli derivanti da una realizzazione ex novo;
- Per quanto concerne la procedura di acquisizione va preliminarmente ricordato che l'esborso di denaro pubblico per l'acquisizione al patrimonio comunale di beni necessita di adeguati riscontri tecnico-amministrativi-contabili e pertanto l'acquisizione degli impianti richiede un'adeguata verifica sul loro effettivo valore e condizioni di conformità alle normative vigenti in materia;
- L'acquisizione degli impianti potrà avvenire secondo quanto previsto dal R.D. n. 2578/1925 e la relativa procedura prevista dal DPR 902/86 ("riscatto"). Tale procedura è già stata praticata con successo da alcuni Comuni italiani, è assistita dal parere favorevole della giurisprudenza e non ha subito variazioni sostanziali dalla recente normativa in materia di servizi pubblici locali.

Dato atto che:**A) con riferimento alla proprietà degli impianti**

> da una prima indagine, nel Comune gli impianti presenti sono in buona parte da adeguare, sia sotto l'aspetto illuminotecnico e sia sotto l'aspetto elettrico e meccanico. In particolare va ricordato che le direttive europee in materia di risparmio energetico prevedono l'impossibilità dell'utilizzo - a partire dal 2015 - di apparecchiature con lampade al mercurio, e la necessità di ridurre i consumi energetici;

> L'ipotesi di rifacimento integrale ex novo e di demolizione degli esistenti andrà valutata con molta attenzione, considerata la possibile anti-economicità, non solo per le ragioni indicate in premessa - relativi agli esborsi già sostenuti dal Comune per la realizzazione degli impianti -, ma anche perché il preventivo di spesa dovrebbe tener conto degli oneri per la demolizione imposti da Enel Sole con eventuali costi proibitivi per le casse comunali;

> l'eventuale mantenimento di parte degli attuali impianti comporterà peraltro la necessità della definizione di una convenzione con Enel Distribuzione per la gestione delle reti in stato promiscuo.

B) Con riferimento alla gestione transitoria del servizio

> Il servizio, come sopra indicato, è attualmente gestito in proroga di fatto con un costo medio di euro € 47.107,00.- oltre IVA per servizi che includono manutenzioni programmate e conservative;

Visto:

- il citato DPR 4 ottobre 1986 n.902, avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali" ed in particolare il Capo II (articoli da 8 a 14) avente per oggetto "Riscatto dei servizi affidati in concessione" e, in particolare: l'articolo 9 del suddetto DPR che testualmente prevede *"la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2"*;

- l'art.2 del suddetto DPR che prevede *"Tale maggioranza non può comunque essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati"*;

- l'art. 25 Comma 6 e 7 della legge 24 marzo 2012 n. 27 che stabilisce quanto segue: *"i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi"*;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lvo 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con voti unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare il procedimento di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel territorio comunale di supposta proprietà di ENEL SOLE Spa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DPR 4 ottobre 1986 n. 902;
3. di dare mandato alla Giunta Comunale e al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente per gli atti conseguenti e per l'esperimento della procedura di cui agli articoli da 8 a 14 del DPR 4 ottobre 1986 n. 902 per poter procedere all'avvio della gara;
4. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (allegati n. 1 e n. 2).

Presenti N. 15

Assenti N. 02 Lavanga e Lucchini

DISCUSSIONE: ai sensi dell'art. 70 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il presente processo verbale è integrato con la registrazione audio magnetica e digitale pubblicata sulla rete civica comunale cui si fa rinvio.

Il sindaco presenta la proposta di deliberazione.

Lazzaroni e Armani fanno rilevare che è poco chiaro l'oggetto della delibera. Denunciano le difficoltà di andare a votare un documento poco chiaro. Il sindaco precisa che è un avvio del procedimento di gara.

VOTAZIONE:

Presenti	n.	15	
Astenuti	n.	04	Lucato - Armani - Lazzaroni - Moroni
Votanti	n.	11	
Contrari	n.	==	
Favorevoli	n.	11	

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione,

PROCLAMA

approvata la proposta di deliberazione.

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto.-

VOTAZIONE:

Presenti	n.	15	
Astenuti	n.	04	Lucato - Armani - Lazzaroni - Moroni
Votanti	n.	11	
<i>Contrari</i>	<i>n.</i>	<i>==</i>	
Favorevoli	n.	11	

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

DICHIARA

attribuito il carattere dell'immediata eseguibilità alla deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MAGISTRELLI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

DISPONE

che la presente deliberazione in applicazione della Legge n. 267/2000 venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 06-12-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge n. 267/2000, diventerà esecutiva il giorno 16-12-2013 per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO